

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

138° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani» (174-B), d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3
GIANOTTI (Com.-PDS) 2

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed

altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristofori ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 6, 7 e passim
ALIVERTI (DC) 6, 8
BASTIANINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 4, 5, 6
e passim
FONTANA Elio (PRI) 5, 6
GIANOTTI (Com.-PDS) 4, 5, 7
MANCIA (PSI), relatore alla Commissione 5, 6, 7

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani» (174-B), d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani», d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana del 3 luglio.

Faccio presente alla Commissione che ci è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

I primi tre articoli non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 275 milioni per il 1991 ed in lire 21 milioni a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità».

È approvato.

L'esame delle singole modifiche è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

GIANOTTI. Preannuncio il voto contrario del Gruppo Comunista-PDS al provvedimento, per le motivazioni che abbiamo avuto modo di esplicitare nella discussione generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristofori ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa Governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristofori ed altri; De Julio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, con l'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

(Partecipazioni ad azioni comunitarie)

1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero di ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, alla relativa quota nazionale - ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge 16 aprile 1987, n. 183, al fondo di cui al presente comma può essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonché delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonché delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE

determina altresì, ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma 3, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

GIANOTTI. Signor Presidente, a questo articolo presento un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo comma, il seguente:

«1-bis. In favore dei lavoratori licenziati da parte di imprese industriali e artigiane che attuino interventi di dismissione su impianti obsoleti può essere disposto, quando ne sia accertata la rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale:

a) il collocamento in mobilità, previsto dalla vigenti norme di legge;

b) la concessione dell'indennità di mobilità prevista dalle vigenti norme di legge.

Ai fini di quanto indicato alle lettere a) e b) del presente articolo si prescinde da ogni limite numerico di dipendenti.

La sussistenza di rilevanza sociale dei fenomeni occupazionali conseguenti le dismissioni degli impianti obsoleti, di cui al primo comma, è accertata dal CIPE».

15.5

Il nostro emendamento consente ai lavoratori di cui all'articolo 15, cioè quelli licenziati da parte di imprese industriali e artigiane che attuino interventi di dismissione di impianti obsoleti, di essere collocati in mobilità, secondo la legge già approvata ma ancora non promulgata in via definitiva.

BASTIANINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Secondo il Governo, questo emendamento richiederebbe il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento solleva un problema di natura contabile, in quanto in esso non è indicata la previsione di spesa per la mobilità.

GIANOTTI. Qui siamo di fronte ad una fattispecie giuridica piuttosto strana. Siamo in grado di avere un riferimento legislativo certo, cioè una legge che ha anche copertura finanziaria, una legge approvata in via definitiva dal Parlamento italiano, ma non ancora promulgata da parte del Presidente della Repubblica.

Si tratta invece soltanto di considerare anche questi lavoratori tra quelli che possono essere posti in lista di mobilità secondo una legge approvata dal Parlamento, che ha copertura dal punto di vista finanziario.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Rilevo che anche quanto indicato nell'articolo 15 nulla aggiunge rispetto alla normativa vigente.

Nulla vieta quindi che ove si realizzino le fattispecie previste, si rendano possibili queste mobilità.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Siccome si tratta di un problema importante, inviterei il senatore Gianotti a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, al quale potremmo apporre tutti la firma, trattandosi di una iniziativa che merita l'attenzione di tutta la Commissione.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se la legge fosse stata già promulgata, si sarebbe potuto inserire nell'emendamento presentato dal relatore il richiamo alla legge stessa. Purtroppo ciò non è possibile in questo momento.

FONTANA Elio. Una disposizione di tal genere metterebbe in una posizione di privilegio davvero assurda questi lavoratori. Dopo tanti anni si è realizzata la riforma del mercato del lavoro: non vedo perchè debbono essere ancora create situazioni di privilegio. Avendo vissuto personalmente l'elaborazione di quella riforma, sono onestamente contrario a questo emendamento.

GIANOTTI. Questo argomento del collega Fontana non è convincente. Noi siamo il Parlamento.

In molti casi le parti sociali, il padronato, i sindacati, hanno firmato contratti che contenevano impegni relativi a leggi riguardanti il mercato del lavoro che non erano state ancora approvate, acquistando così un diritto di prelazione rispetto alle norme di quella legge che ancora doveva essere approvata. Mi sembra perciò normale che il Parlamento, rispetto ad una legge che è già stata definitivamente approvata, possa fare questi riferimenti.

In ogni caso accetto la proposta del relatore di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, il cui testo è il seguente:

«La 10^a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2740,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti in favore dei lavoratori licenziati da parte di imprese industriali e artigiane che attuino interventi di dismissione di impianti obsoleti, quando ne sia accertata la rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale. In particolare va data attuazione al collocamento in mobilità, previsto dalle vigenti norme di legge, e alla concessione della relativa indennità, prescindendo da ogni limite numerico di dipendenti. La sussistenza della rilevanza sociale dei fenomeni occupazionali conseguenti alle dismissioni degli impianti obsoleti è accertata dal C.I.P.E.».

(0/2740/1/10)

GIANOTTI

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Aggiungo la mia firma.

ALIVERTI. Aggiungo la mia firma.

FONTANA Elio. Aggiungo la mia firma.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. All'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole «di uno specifico settore industriale» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti».

15.1

IL RELATORE

Al comma 2 le parole «la misura dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «la misura dei contributi concedibili».

15.2

IL RELATORE

Al comma 2 dopo le parole «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

15.4

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

È stata presentata dal senatore Aliverti una proposta di stralcio dell'articolo 35, sulla quale esprimo parere favorevole.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime comprensione per le motivazioni addotte, pur rilevando che, nel sistema attuale delle stazioni sperimentali, per un loro rilancio sono necessari interventi che in qualche modo si muovano nella linea contenuta nell'articolo 35 in esame.

Il Governo può anche accettare lo stralcio di questo articolo, ma sollecita la Commissione alla formalizzazione di un ordine del giorno che dimostri attenzione ai problemi qui indicati ed un impegno ad un rapido esame del provvedimento stesso. Se la Commissione intende affrontare la materia in modo più organico, attraverso un provvedimento *ad hoc*, il Governo non si dichiara certo contrario a questa impostazione, ma sollecita la Commissione ad assumere un impegno in tal senso.

GIANOTTI. La proposta di stralcio coglie il senso dell'emendamento che intendiamo presentare, per cui esprimiamo la nostra soddisfazione e annunciamo il voto favorevole.

Siamo d'accordo di affrontare l'argomento alla ripresa dei lavori come materia a sè. Dato però che si tratta di enti i quali non sono interamente o maggioritariamente controllati dallo Stato, ma di enti che sono generalmente controllati dai privati, credo che sarà utile anche sentire le rappresentanze dei privati presenti in queste stazioni sperimentali, per capire anche quale sia il loro punto di vista e come intendano muoversi. Effettivamente, quando lo Stato è solo parte,

pensare di legiferare senza tener conto della controparte sarebbe errato.

Quindi accogliamo la proposta di stralcio, ma con l'impegno di discuterne al più presto, considerando però anche preliminarmente la parte privata che controlla queste stazioni sperimentali.

ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto, motivando anche le ragioni per le quali ho presentato questa proposta di stralcio. Innanzitutto dichiaro di ritirare l'emendamento 35.2, che è superato dalla successiva proposta di stralcio. In secondo luogo vorrei invitare il Governo, nel lasso di tempo da qui alla ripresa dei lavori autunnali, di voler a sua volta nei limiti del possibile approfondire la materia ed eventualmente collaborare con il Parlamento attraverso proposte di integrazione del testo contenuto nel disegno di legge sulla piccola industria. Questo lo dico perchè esaminando, anche se sommariamente e superficialmente, il materiale che il Ministero ci ha fatto pervenire, lo trovo innanzitutto non completo, in secondo luogo lacunoso, perchè se qualche stazione sperimentale ha mancato al Ministero la propria documentazione in ordine, non tutte hanno adottato lo stesso comportamento. Qualche stazione sperimentale non ha addirittura comunicato dove opera. Alcune stazioni sperimentali, fra cui quella degli olii e gas di Milano, che io conosco, hanno dimostrato in qualche modo di rispettare la normativa, ma su altre io credo che un approfondimento sia alquanto necessario. Sono ancor più convinto della bontà della scelta di stralciare questo articolo e dedicare ad esso un'attenzione particolare, ma a condizione che si approvi una raccomandazione al Governo di collaborare e cooperare con noi per rendere possibile l'adozione di norme organiche che peraltro sono indispensabili anche al fine di aggiornare la legge istitutiva delle stazioni sperimentali, che risale al 1923, ed è stata semplicemente aggiornata attraverso un regolamento adottato nel 1924. A prescindere da qualsiasi altra considerazione, penso che basterebbe questa per suggerirci l'opportunità di un aggiornamento legislativo.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento 35.2.

Metto ai voti la proposta del senatore Aliverti di stralcio dell'articolo 35.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 39.0.1 e 39.0.2. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. ...

(Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto delle necessità di provvedere:

a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale;

b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunità economica europea;

c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attività di certificazione;

d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici;

e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui al presente comma.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, di una unità, e per il restante personale di non più di 34 unità secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con funzioni di Vice direttore generale;

b) n. 5 posti di ottavo livello;

c) n. 5 posti di settimo livello;

d) n. 7 posti di sesto livello;

e) n. 6 posti di quinto livello;

f) n. 3 posti di quarto livello;

g) n. 1 posto di terzo livello.

4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 74 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazione al personale".

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. ...

*(Fondo di incentivazione per il personale
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*

1. Al fine di accrescere la produttività del personale è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dal 1991, un fondo di incentivazione pari a lire 5.239 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e con la produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività individuale, sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota di fondo, pari a lire 1.245 milioni annui, è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, è fissata la misura spettante alle singole qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6.239 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento: «Riordino del Ministero ed incentivazioni al personale».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.2

IL RELATORE

In attesa del prescritto parere della Commissione affari costituzionali, accantonano l'esame di questi due emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 42. Ne do lettura:

Art. 42.

(Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato)

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamenti autonomo, nonché agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di 15 unità facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.

2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato è soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA